

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1029/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1030/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1031/92 della Commissione, del 23 aprile 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina 5**
- Regolamento (CEE) n. 1032/92 della Commissione, del 24 aprile 1992, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare 12
- Regolamento (CEE) n. 1033/92 della Commissione, del 24 aprile 1992, relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare 17
- Regolamento (CEE) n. 1034/92 della Commissione, del 24 aprile 1992, relativo a varie forniture di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 21
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1035/92 della Commissione, del 24 aprile 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 29**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1036/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi comunitari concessi a progetti di ristrutturazione collettiva dei vigneti nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, e che modifica la decisione 81/525/CEE riguardante le domande di anticipo e di rimborso degli aiuti versati per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro delle operazioni collettive 31**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1037/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 35**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1038/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna e il Portogallo 41**

* Regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	42
Regolamento (CEE) n. 1040/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	44
Regolamento (CEE) n. 1041/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	45
Regolamento (CEE) n. 1042/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	47
Regolamento (CEE) n. 1043/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	49
Regolamento (CEE) n. 1044/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna	51

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

* Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi	52
--	----

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) 691/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (GU n. L 74 del 20.3.1992)	59
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 986/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 aprile 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 986/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	140,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	140,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	165,50 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	165,50 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	156,12
1001 90 99	156,12 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	164,90 ⁽⁸⁾
1003 00 10	144,15
1003 00 90	144,15 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	121,91
1004 00 90	121,91
1005 10 90	140,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	140,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	146,28 ⁽⁴⁾
1008 10 00	52,22 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	117,92 ⁽⁴⁾
1008 30 00	59,59 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	59,59
1101 00 00	231,57 ⁽⁶⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	243,86 ⁽⁶⁾
1103 11 10	270,10 ⁽⁶⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	249,34 ⁽⁶⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 aprile 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0,85	0,85	0,85
1001 10 90	0	0,85	0,85	0,85
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1992

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo a norma del regolamento 2423/88,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

- (1) Nel giugno 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione dei produttori europei di cloruro di potassio (APEP) per conto di tutti i produttori comunitari del prodotto in questione.
- (2) La denuncia relativa alle importazioni di cloruro di potassio originario dell'Unione Sovietica conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al pregiudizio notevole da esse derivante che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. La Commissione, con un avviso pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di cloruro di potassio originario dell'Unione Sovietica, di cui al codice NC 3104 20. I paesi di origine del prodotto sono diventati le Repubbliche di Belarus, Russia e Ucraina, dove si trovano le miniere esistenti nei territori dell'ex Unione Sovietica.
- (3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di

essere sentite. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti interessate.

- (4) I produttori comunitari, nonché alcuni esportatori e l'organismo che li rappresenta hanno presentato osservazioni per iscritto e oralmente. Si sono in tal modo manifestati i seguenti produttori comunitari :
- Société Commerciale des Potasses et de l'Azote (SCPA), Francia,
 - Mines des Potasses d'Alsace (MDPA), Francia,
 - Kali Und Salz, Germania,
 - Commercial de Potasas (Coposa), Spagna,
 - Ercros, Spagna,
 - Potasas de Subiza, Spagna,
 - Cleveland Potash Limited, Regno Unito.

Le osservazioni degli esportatori e dell'organismo che li rappresenta sono state presentate da :

- Sojuz Agrochimexport, Russia e
- Agrochim Export Association, Russia.

Due degli importatori sono collegati agli esportatori :

- Ferchimex, Belgio e
- Fersam, Svizzera.

Hanno inoltre risposto al questionario i seguenti importatori, non collegati agli esportatori :

- Ameropa, Svizzera,
- Demesa, Francia,
- Champagne Fertilisant SA, Francia,
- Société Conseil Distribution, Francia,
- Superfos, Paesi Bassi.

La società Ameropa ha chiesto e ottenuto di essere sentita.

- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto controlli in loco presso tutti i produttori comunitari precedentemente citati, nonché presso gli importatori comunitari Ferchimex, Demesa, Superfos e Ameropa. I produttori comunitari hanno proposto di scegliere il Canada come paese di riferimento.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 274 del 31. 10. 1990, pag. 18.

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1990 (periodo dell'inchiesta).
- (7) Il periodo dell'inchiesta ha superato la normale durata di un anno a causa del volume e della complessità dei dati raccolti ed esaminati, nonché a causa della necessità di trovare nel paese di riferimento imprese disposte a collaborare, dopo che i produttori che avevano inizialmente accettato hanno successivamente rifiutato di collaborare.

B. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

a) Prodotto in esame

- (8) Il prodotto in esame, che è oggetto delle importazioni per le quali è stata presentata la denuncia, è il cloruro di potassio con diversi tenori di potassio calcolato in percentuale di K_2O del peso del prodotto anidro allo stato secco.

Secondo i diversi tenori il prodotto è classificato essenzialmente in tre voci:

- tenore di K_2O inferiore o uguale al 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco, corrispondente al codice NC 3104 20 10;
- tenore di K_2O compreso tra il 40 % e il 62 %, corrispondente al codice NC 3104 20 50;
- tenore di K_2O superiore al 62 %, corrispondente al codice NC 3104 20 90.

Le importazioni provenienti dai paesi che costituivano l'Unione Sovietica riguardano esclusivamente il prodotto corrispondente ai codici NC 3104 20 10 e 3104 20 50.

- (9) I due primi codici comprendono due categorie di un unico prodotto, aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e utilizzate come fertilizzante nell'agricoltura. Il diverso tenore di K_2O riflette semplicemente una diversa concentrazione del prodotto e quindi non è sufficiente per concludere che si tratta di prodotti distinti, tanto più che le due categorie sono intercambiabili. I consumatori possono infatti utilizzare un tipo di prodotto piuttosto che un altro secondo le proprie preferenze. Il cloruro di potassio corrispondente ai codici NC 3104 20 10 e 3104 20 50 si presenta in forma di polvere (qualità standard) oppure di cristalli (qualità granulare) e nelle due forme è utilizzato come fertilizzante, da solo oppure in composti con altri fertilizzanti.
- (10) Il prodotto con un tenore di K_2O superiore al 62 % non è utilizzato in agricoltura, in quanto si tratta di

un prodotto raffinato che, in seguito al trattamento subito, presenta caratteristiche chimiche diverse da quelle delle altre due categorie. Il prodotto raffinato è utilizzato come materia prima per l'industria farmaceutica o chimica e quindi non è intercambiabile con quello classificato nei primi due codici.

Nell'ambito delle conclusioni preliminari, questo prodotto non è stato preso in considerazione.

b) Prodotto simile

- (11) L'industria comunitaria produce diversi tipi di cloruro di potassio con tenori di K_2O del 40 %, 60 %, 60,5 %, 61 % e 62 %.

La Commissione ha constatato che il cloruro di potassio prodotto nella Comunità e in Canada ha le stesse caratteristiche fisiche e chimiche del prodotto in questione e deve pertanto essere considerato come prodotto simile a quello esportato da paesi che costituivano l'Unione Sovietica.

c) Produzione comunitaria

- (12) La Commissione ha accertato che i produttori comunitari per conto dei quali l'APEP aveva presentato la denuncia realizzavano tutta la produzione comunitaria di cloruro di potassio. La Commissione ha quindi ritenuto che tali produttori costituissero l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. DUMPING

a) Valore normale

- (13) Dato che, nel periodo dell'inchiesta, l'Unione Sovietica non era un paese ad economia di mercato, il valore normale doveva essere determinato in base all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. I ricorrenti hanno proposto il Canada. La scelta di tale paese, che è il secondo produttore mondiale dopo l'Unione Sovietica, è stata considerata del tutto adeguata dalla Commissione, particolarmente in considerazione del fatto che i prezzi su tale mercato sono il risultato di una effettiva concorrenza.

Dopo numerosi contatti infruttuosi, un unico produttore ha accettato di collaborare, la Potash Company of Canada Limited di Toronto. La Commissione ha verificato in loco i dati forniti da tale società e dalla società mineraria ed essa collegata. Occorre rilevare che né l'importatore sentito dalla Commissione, né gli esportatori e i produttori hanno contestato la scelta del Canada.

- (14) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi vigenti sul mercato interno del Canada. Per accertare che tali prezzi fossero sufficienti per realizzare utili nell'ambito di normali operazioni commerciali, la Commissione li ha confrontati con i costi di produzione.

Dal confronto è emerso che non si doveva tener conto di determinati costi provvisori e straordinari sostenuti dalla società. Infatti tali costi sorgono dalla situazione specifica di questa regione mineraria del Canada e non sarebbe quindi ragionevole riferirli senza adeguamenti agli esportatori dell'ex Unione Sovietica. Dopo aver dedotto tali costi, è risultato che tali prezzi, corrispondenti al livello vigente sul mercato canadese, erano sufficienti affinché le imprese del Canada potessero realizzare utili in normali condizioni di esercizio.

- (15) Il valore normale è stato determinato in base al prezzo medio praticato sul mercato interno canadese per la qualità granulare, che rappresenta la maggior parte della produzione. Riguardo alla qualità standard, dato che le vendite effettuate in Canada non avevano un volume sufficiente per essere considerate rappresentative, è stato necessario prendere in considerazione i prezzi all'esportazione sul mercato degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e il Canada costituiscono un grande mercato concorrenziale che, per i prodotti come il cloruro di potassio, può essere considerato simile al mercato interno canadese, tanto più che i due paesi hanno le caratteristiche di un mercato unificato.

- (16) Sono stati quindi presi in considerazione i prezzi effettivamente pagati, al netto di tutti gli sconti e le riduzioni, in rapporto diretto con le vendite in esame.

b) Prezzo all'esportazione

- (17) Il cloruro di potassio originario dei territori dell'Unione Sovietica era esportato da un circuito ufficiale e da uno ufficioso. Soltanto gli esportatori del circuito ufficiale hanno collaborato nel corso del procedimento.
- (18) Per quanto riguarda gli importatori non collegati, che hanno acquistato il prodotto importato presso intermediari al di fuori dell'Unione Sovietica, non è stato possibile determinare un prezzo all'esportazione attendibile in base ai prezzi d'acquisto comunicati alla Commissione. Poiché inoltre gli intermediari non avevano collaborato nel corso del procedimento, le transazioni da essi effettuate non sono state prese in considerazione.

- (19) Per quanto riguarda le importazioni effettuate dalla Ferchimex e Fersam, in considerazione dei collegamenti esistenti tra i due importatori e gli esportatori sovietici, il prezzo all'esportazione è stato ricalcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati dal primo cliente indipendente nella Comunità, al netto delle imposte, degli sconti e delle spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, nonché del margine di profitto. Sono stati inoltre dedotti i costi di trasporto tra i porti comunitari e l'Unione Sovietica, nonché il costo del trasporto interno in Unione Sovietica tra il porto d'imbarco e la miniera.

- (20) Gli adeguamenti necessari per determinare il prezzo franco miniera sono stati calcolati in base ai costi accertati presso gli importatori che hanno partecipato all'inchiesta, nonché in funzione dei costi di trasporto effettivi tra l'Unione Sovietica e la Comunità, fatta eccezione tuttavia per i costi del trasporto interno in Unione Sovietica e del margine di utile dell'importatore. È stato dedotto un margine di utile del 5 %, pari a quello riscontrato presso gli importatori indipendenti nel settore dei fertilizzanti. I costi del trasporto interno in Unione Sovietica, in considerazione delle condizioni geografiche che per le grandi distanze tra le miniere e i porti sono del tutto simili a quelle del Canada e in mancanza di costi attendibili in Unione Sovietica, sono stati calcolati in base ai costi effettivamente sostenuti in Canada.

D. CONFRONTO

- (21) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato fatto a livello franco miniera, prendendo in esame le singole transazioni per i prezzi all'esportazione e allo stesso stadio commerciale. Tutti gli adeguamenti sono stati effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (22) I produttori dei territori che costituivano l'Unione Sovietica hanno chiesto un adeguamento del valore normale per le differenze qualitative tra il loro prodotto e quello canadese. Dato che i prodotti sovietici e quelli canadesi avevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, in quanto contenevano la stessa percentuale di potassio e poiché i produttori sovietici non hanno fornito elementi di prova per dimostrare il contrario, la domanda di adeguamento deve essere respinta conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

E. MARGINE DI DUMPING

- (23) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e i prezzi all'esportazione nella Comunità. In considerazione del sistema economico sovietico, è stato calcolato un margine di dumping uniforme in base alla media ponderata di tutti gli esportatori. La media ponderata del margine di dumping così calcolato è stata fissata al 35 % del valore totale cif delle esportazioni in questione.

F. PREGIUDIZIO**a) Consumo totale, volume e quota di mercato delle importazioni**

- (24) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, tra il 1986 e il 1990 il consumo di cloruro di potassio nella Comunità è rimasto abbastanza stabile, passando successivamente da 6 085 000 t nel 1987 a 5 761 000 t nel 1988, a 5 737 000 t nel 1989 e a 5 826 000 t nel 1990, secondo le stime effettuate in base ai dati raccolti per il primo semestre (2 913 000 t).
- (25) Nello stesso periodo e dal 1986 in poi le importazioni di cloruro di potassio originario dell'Unione Sovietica sono costantemente aumentate. Tra il 1986 e il primo semestre del 1990 tali importazioni sono aumentate del 109 % passando da 271 295 t nel 1986 a 326 514 t nel 1987, a 324 388 t nel 1988, a 487 344 t nel 1989, a 315 090 t nel primo semestre del 1990, e a 566 970 t per tutto il 1990 secondo le stime elaborate in base ai dati raccolti per il primo semestre. Le quote di mercato delle importazioni dei prodotti sovietici sono passate dal 5,10 % al 10,8 % tra il 1986 e il primo semestre del 1990.

b) Prezzi**(26) Calo dei prezzi**

Tra il 1986 e il 1990 i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono scesi del 12 % circa, rimanendo comunque ad un livello estremamente basso. Nel periodo 1986-1990 nel suo complesso tali prezzi hanno avuto fluttuazioni con una tendenza al ribasso, senza mai recuperare il livello del 1986. Occorre rilevare che la tendenza negativa si è sensibilmente aggravata tra il 1989 e il 1990.

(27) Sottoquotazione dei prezzi

Dal confronto tra i prezzi dei produttori comunitari e quelli dei produttori sovietici risulta che questi ultimi hanno applicato una sottoquotazione pari, in media ponderata, al 3 %.

Occorre rilevare a questo proposito che il mercato del cloruro di potassio è trasparente ed estremamente sensibile, come si rileva anche dal netto calo dei prezzi. Ogni singola sottoquotazione implica quindi un immediato allineamento dei prezzi degli altri operatori economici.

c) Situazione dell'industria comunitaria

- (28) Tra il 1986 e il 1990 le vendite dei produttori comunitari hanno avuto fluttuazioni dalle quali si rileva che, nonostante le iniziative attuate e un lieve incremento tra il 1987 e il 1990, le vendite non hanno più raggiunto il livello del 1986.

In milioni di ecu le vendite sono passate da 829 nel 1986 a 701 nel 1987, a 758 nel 1988, a 808 nel 1989 e a 766 per tutto il 1990; secondo le stime elaborate in base ai dati raccolti per il primo semestre (383 milioni di ecu).

- (29) Tra il 1986 e il 1990, le quote di mercato dell'industria comunitaria sono rimaste stabili intorno al 75 %.
- (30) Tra il 1986 e il primo semestre del 1990 la capacità di produzione dell'industria comunitaria, senza subire variazioni rilevanti, è leggermente aumentata, passando da 6 082 000 t a 6 228 000 t, mentre la produzione è diminuita. Il tasso di utilizzazione delle capacità è passato dal 68 % nel 1986 al 66 % nel 1990.
- (31) Le perdite dell'industria comunitaria si sono nettamente aggravate, passando dal - 14,5 % nel 1989 a - 27,1 % nel periodo dell'inchiesta.
- (32) L'occupazione nell'industria comunitaria del cloruro di potassio ha avuto una forte diminuzione e il numero delle persone occupate è sceso da 16 796 nel 1986 a 14 387 nel 1990, con un calo del 14 %.

d) Conclusione

- (33) L'industria comunitaria ha subito una diminuzione dei prezzi e un forte deterioramento dei risultati finanziari, benché tra il 1987 e il 1990 avesse aumentato le vendite per mantenere le quote di mercato. L'industria comunitaria, che si trova in una situazione economica precaria, subisce quindi un pregiudizio notevole, essenzialmente caratteriz-

zato dal sensibile deterioramento della sua situazione che, prima dell'inizio delle importazioni di cui trattasi, era in fase di ripresa.

G. CAUSE DEL PREGIUDIZIO

Nesso causale tra dumping e pregiudizio

- (34) La Commissione ha accertato che l'aumento delle perdite subite dall'industria comunitaria coincideva con l'incremento delle importazioni di cloruro di potassio originario dell'Unione Sovietica che era venduto a prezzi inferiori. In un mercato trasparente e molto sensibile come quello del cloruro di potassio, la sottoquotazione dei prezzi, anche lieve, ha provocato la diminuzione del livello dei prezzi su tutto il mercato e l'aumento delle perdite dell'industria comunitaria, che ha cercato di mantenere le proprie quote di mercato incrementando le vendite.

L'industria comunitaria non ha quindi potuto aumentare i prezzi e risanare la propria situazione finanziaria a causa dei prezzi del cloruro di potassio importato in condizioni di dumping dall'Unione Sovietica.

La coincidenza tra il netto aumento delle importazioni di origine sovietica nel 1989 e il deterioramento degli indicatori dell'industria comunitaria, che si è accentuato a partire dalla stessa data, è molto significativo soprattutto riguardo ai prezzi. Le importazioni in dumping hanno quindi provocato un pregiudizio sostanziale.

Altri fattori

- (35) Per quanto riguarda l'esistenza di altri fattori, non si può escludere che le importazioni originarie di altri paesi abbiano avuto effetti sull'industria comunitaria. La Commissione non ha tuttavia tenuto conto degli eventuali effetti negativi di tali importazioni per valutare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto della presente procedura. Al termine dell'esame preliminare la Commissione, ai fini della determinazione del pregiudizio, ha preso in considerazione unicamente gli effetti delle importazioni in questione, in termini di volume e di livello dei prezzi.
- (36) Nel corso dell'inchiesta la Commissione non ha comunque mai riscontrato alcun elemento atto a dimostrare che la contrazione della domanda oppure che la gestione dei produttori comunitari avessero contribuito al notevole pregiudizio subito.
- (37) La Commissione ha pertanto constatato che le pratiche di dumping degli esportatori situati nei

paesi che costituivano l'Unione Sovietica, considerate isolatamente, provocano un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

H. DAZIO

Importo del dazio

- (38) Ai fini della determinazione delle misure necessarie per eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping degli esportatori sovietici, la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha esaminato se l'aliquota del dazio pari al margine di dumping fosse eccessiva e superasse il margine necessario per eliminare il pregiudizio. La Commissione ha calcolato un prezzo di riferimento per l'industria comunitaria in base ai costi di produzione effettivi e ad un margine di utile considerato equo (9 %), in considerazione delle esigenze di produzione e dei vincoli posti dagli adeguamenti tecnologici e dalla tutela dell'ambiente. La Commissione ritiene che i prezzi sovietici calcolati franco frontiera comunitaria dovrebbero aumentare sino al livello del prezzo di riferimento affinché l'industria comunitaria possa realizzare utili sufficienti per risanare la propria situazione economica. Dato che, tuttavia, il livello dei prezzi del cloruro di potassio sovietico è molto basso, un eventuale aumento di tali prezzi sino al prezzo di riferimento supererebbe comunque il margine di dumping accertato. L'istituzione di un dazio pari al margine di dumping è quindi pienamente giustificata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Forma del dazio

- (39) In considerazione del margine di manovra di cui fruiscono gli esportatori nei paesi ancora privi di economia di mercato e delle conseguenze che esercita su tutto il mercato del cloruro di potassio la sottoquotazione, anche lieve, dei prezzi, la Commissione ritiene che né un dazio ad aliquota fissa né un dazio ad valorem sarebbero sufficienti per eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping. Per il cloruro di potassio importato dall'Ucraina, Belarus e Russia occorre quindi istituire un dazio variabile pari alla differenza tra il prezzo netto di una tonnellata metrica di cloruro di potassio, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, e un prezzo minimo stabilito in base al valore normale per ciascun tipo del prodotto, al fine di eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping e di prevenire nuovi pregiudizi.

- (40) Dato che il valore dei prodotti dipende essenzialmente dal tenore di K_2O , è opportuno stabilire il valore del cloruro di potassio del primo tipo, non prodotto in Canada (vedi punto 9), proporzionalmente al tenore di K_2O , che per il tipo in esame è inferiore o pari al 40 %. Si ottiene in tal modo un valore normale pari ai due terzi di quello stabilito per il secondo tipo di prodotto (vedi punto 9).

Il secondo tipo può comprendere diversi tenori di K_2O , ma occorre rilevare che per tale categoria di prodotto il valore commerciale differisce in misura marginale e quindi trascurabile. Ai fini delle misure provvisorie è stato ritenuto opportuno calcolare un prezzo minimo per ciascuno dei primi due tipi di prodotto e delle rispettive qualità (standard e granulare).

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

a) Considerazioni generali

- (41) I dazi antidumping hanno l'obiettivo di eliminare le pratiche di dumping che provocano pregiudizio all'industria comunitaria per ripristinare una situazione di concorrenza leale.
- (42) Benché l'istituzione di dazi antidumping possa incidere sul livello dei prezzi applicati dagli esportatori nella Comunità e quindi sulla relativa competitività dei loro prodotti, le misure in questione non hanno l'obiettivo di ridurre la concorrenza sul mercato comunitario. L'eliminazione dei vantaggi ottenuti indebitamente in seguito alle pratiche di dumping intende al contrario prevenire il regresso dell'industria comunitaria e contribuire al ripristino di una situazione economica sana.

b) Considerazioni particolari relative al caso in esame

- (43) In considerazione del pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, la Commissione ritiene che in mancanza di misure di difesa contro le importazioni oggetto di dumping, che come è stato accertato provocano detto pregiudizio, l'industria comunitaria continuerebbe a subire perdite e la sopravvivenza dell'intero settore sarebbe minacciata.
- (44) Se non fossero prese misure contro la concorrenza sleale e se il pregiudizio dovesse continuare, alcune migliaia di posti di lavoro sarebbero minacciati in un settore già gravemente colpito, nel quale nei prossimi anni dovranno essere attuati provvedimenti incisivi sotto il profilo sociale.
- (45) Occorre inoltre rilevare che il cloruro di potassio è utilizzato principalmente in agricoltura e che la

Comunità ritiene assolutamente necessario che l'industria comunitaria continui a fornire tale prodotto.

- (46) Occorre infine mettere in evidenza che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe eliminare dal mercato comunitario i prodotti provenienti dai paesi in questione, né, come sembrano temere i produttori interessati, priverebbe questi ultimi di una fonte preziosa di valute, indispensabili all'economia dei paesi che costituivano l'Unione Sovietica, dato che le misure antidumping in questione assumono essenzialmente la forma di un prezzo minimo su un mercato nel quale la produzione comunitaria non è sufficiente per soddisfare integralmente il fabbisogno.

Conclusioni

- (47) La Commissione ritiene che l'istituzione del dazio antidumping in forma di prezzo minimo permetta di ripristinare una situazione di leale concorrenza, di eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e di evitare la scomparsa di un'industria della Comunità, con le conseguenze negative che ne deriverebbero. Nell'interesse della Comunità occorre quindi istituire misure antidumping nella forma di un dazio antidumping provvisorio.
- (48) Occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'eventuale istituzione di dazi definitivi su proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina, di cui ai codici NC 3104 20 50 e 3104 20 10.

L'importo del dazio è pari alla differenza tra i prezzi minimi qui di seguito indicati e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato :

- cloruro di potassio con un tenore di K_2O inferiore o pari al 40 % : per la qualità standard 62 ECU/mtKCL (codice Taric : 3104 20 10*10) e per la qualità granulare 67 ECU/mtKCL (codice Taric : 3104 20 10*20);
- cloruro di potassio con un tenore di K_2O superiore al 40 % e inferiore o pari al 62 % : per la qualità standard 92 ECU/mtKCL (codice Taric : 3104 20 50*10) e per la qualità granulare 103 ECU/mtKCL (codice Taric : 3104 20 50*20).

2. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento

le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di tale termine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1992.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1032/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1992

relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 378 t di olio di colza raffinato;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffinato, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azioni n. (°):** 111/92 — 114/92.
2. **Programma :** 1992.
3. **Beneficiario (°):** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rome (telex 626675 i wfp).
4. **Rappresentante del beneficiario (°):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione :** Angola (111/92 - 112/92), Etiopia (113/92 - 114/92).
6. **Prodotto da mobilitare :** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (°):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.1.a).
8. **Quantitativo globale :** 1 088 t nette.
9. **Numero dei lotti :** 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura :** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Iscrizioni in portoghese (111/92 - 112/92) e inglese (113/92 - 114/92).
 - Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto :** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura :** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco :** dal 15. 6 al 15. 7. 1992.
18. **Data limite per la fornitura :** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (°):** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte :** 12. 5. 1992, entro e non oltre le ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 26. 5. 1992, entro e non oltre le ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall'1 al 31. 7. 1992 ;
 - c) data limite per la fornitura : —**B. In caso di terza gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 9. 6. 1992, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15. 7 al 15. 8. 1992 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara :** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (°):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 B AGREC / 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario :** —

LOTTI B e C

1. Azioni n. (1): 117/92, 118/92.
2. Programma: 1992.
3. Beneficiario (2): CICR-19 Avenue de la Paix, CH-1202 Genève (tel. 734-6001; telex: 22269 CICR CH).
4. Rappresentante del beneficiario (3):
 - Lotto B: Subdelegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Rua Luís Inácio 276, caixa postal 1130, Beira, República Popular do Moçambique [Tel.: (2583) 32 34 72, 32 34 73, 32 36 23]
 - Lotto C: Comité Internacional da Cruz Vermelha, Av. Agostinho Neto 284, caixa postal 1977, Maputo 1, República Popular do Moçambique [Tel.: (2581) 49 05 45/49 24 75; telefax: (2581) 49 16 52; telex 6622 CICV MO].
5. Luogo o paese di destinazione: Mozambico.
6. Prodotto da mobilitare: olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (4): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.a).
8. Quantitativo globale: 290 t netto.
9. Numero dei lotti: 2 vedi allegato II).
10. Condizionamento e marcatura (5): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.2, III.2.3 e III.A.3:
 - PET 1 litro, senza separatori incrociati.
 - Iscrizioni in lingua portoghese.
 - Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: lotto B: Beiro; lotto C: Maputo.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 10. 6. 1992.
18. Data limite per la fornitura: 1. 7. 1992.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (6): gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 5. 1992, ore 12.
21. A. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 5. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 25. 6. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 7. 1992.B. In caso di terza gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte 9. 6. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 25. 6 al 5. 7. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 7. 1992.
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (7):
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - À l'attention de Monsieur N. Arend
 - Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
 - Rue de la Loi 200
 - B-1049 Bruxelles
 - Telex AGREC 22037 B 025670 AGREC B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: —

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato fitosanitario,
 - certificato di origine.
- (⁴) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 30,
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 236 20 05,
 - 236 33 04.
- (⁶) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁷) Da spedire in container di 20 piedi.
La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 giorni.
-

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Deilmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Acción nº Aktion nr. Maßnahme Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº	Inscripciones complementarias sobre el embalaje Yderligere påskrifter Ergänzende Aufschriften auf der Verpackung Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία Supplementary markings on the packaging Inscriptions complémentaires sur l'emballage Iscrizioni supplementari sull'imballaggio Bijkomende vermeldingen op de verpakking Inscrições complementares na embalagem
A	1 088	117	111/92	0494500 / Programa Alimentar Mundial / Lobito
		56	112/92	0494500 / Programa Alimentar Mundial / Luanda
		700	113/92	0485600 / World Food Programme / Djibouti in transit to Ethiopia
		215	114/92	0499600 / World Food Programme / Massawa
B	217	217	117/92	• MZ-71 •
C	73	73	118/92	• MZ-70 •

REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/92 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1992****relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi ed organismi beneficiari 966 t di olio di girasole raffinato ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio di girasole raffinato da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C e D

1. **Azioni n. (1):** da 99/92 a 102/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A, telefax (1) 230 75 29.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**

lotto A:	Ashdod:	UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, tel. 82 80 93; telefax (00972-2) 81 65 64; telex 26194 UNRWA IL.
lotto B:	Beirut:	UNRWA Field Supply and Transport Officer, Lebanon, PO Box 947, Beirut, Lebanon (tel. 81 00 12, telefax 87 11 45 02 32; telex 21430 UNRWA LE).
lotto C:	Lattakia:	UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus, SAR, tel. (00 963-11) 66 02 17; telex 412006 UNRWA SY)
lotto D:	Amman:	UNRWA Field Supply and Transport Officer, Jordan, PO Box 484, Amman, Jordan (tel. (9626) 77 17 41; telefax 68 54 76; telex 23402 UNRWA JFO).
5. **Luogo o paese di destinazione:**
 - lotto A: Israele,
 - lotto B: Libano,
 - lotto C: Siria,
 - lotto D: Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.b).
8. **Quantitativo globale:** 966 t.
9. **Numero di lotti:** 4 (lotto A: azione n. 99/92 - 544 t; lotto B: azione n. 100/92 - 217 t; lotto C: azione n. 101/92 - 70 t; lotto D: azione n. 102/92 - 135 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3.
 - Fusti metallici di 200 l.
 - Iscrizioni in lingua inglese.
 - Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
 - lotto A (azione n. 99/92): « UNRWA TO PALESTINE REFUGEES »,
 - lotto B (azione n. 100/92): « UNRWA TO PALESTINE REFUGEES »,
 - lotto C (azione n. 101/92): « UNRWA TO PALESTINE REFUGEES »,
 - lotto D (azione n. 102/92): « UNRWA TO PALESTINE REFUGEES — Expiry date: » (6).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** — Lotti A, B, C: reso porto di sbarco — franco banchina.
 - Lotto D: franco destino.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** lotto A: Ashdod; lotto B: Beirut; lotto C: Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** lotto D: entrepôts UNRWA à Amman, Jordanie.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'8 al 18. 6. 1992.
18. **Data limite per la fornitura:** 7. 7. 1992.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 12. 5. 1992, ore 12.

21. A. In caso di seconda gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 26. 5. 1992, ore 12 ;
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 22. 6 al 2. 7. 1992 ;
- c) data limite per la fornitura : 21. 7. 1992.

B. In caso di terza gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 9. 6. 1992, ore 12 ;
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 6 al 16. 7. 1992 ;
- c) data limite per la fornitura : 4. 8. 1992.

22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte (*) :

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario : —

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario,
 - certificato d'origine.
- (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05,
 - 236 33 04.
- (5) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione.
- (6) Lotti B, C, D: la fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi. Lotti B e C: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Lattakia/Beirut, terminale per contenitori e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico, né le devono venire imputate, delle spese di deposito cauzionale per i contenitori.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- (7) I certificati fitosanitario e di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate (azione n. 101/92, lotto C).
- (8) La data di scadenza corrisponde alla data di fabbricazione più 2 anni (azione n. 102/92, lotto D).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1034/92 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1992****relativo a varie forniture di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 5 862 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è stato possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTI A, B, C e D

1. **Azioni n. (1):** 95/92, 96/92, 97/92 e 98/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA Headquarters, Supply Division Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, Austria, (telefax (1) 230 75 29; telex 135310 UNRWA A).
4. **Rappresentante del beneficiario (3):**
 - lotto A-95/92: Beirut: UNRWA Field Supply and Transport Officer, Lebanon
PO Box 947, Beirut, Lebanon
(Tel.: 81 00 12; telefax: 87 11 45 02 32; telex: 21430 UNRWA LE)
 - lotto B-96/92: Ashdod: UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank
PO Box 19149, Jerusalem
(Tel.: 82 80 93; telefax 81 65 64; telex: 26194 UNRWA IL)
 - lotto C-97/92: Lattakia: UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR
PO Box 4313 Damascus, SAR
(Tel.: (96311) 66 02 17; telex: 412006 UNRWA SY)
 - lotto D-98/92: Amman: UNRWA Field Supply and Transport Officer, Jordan
PO Box 484, Amman, Jordan
(Tel.: (9626) 77 17 41; telefax: 68 54 76; telex: 23402 UNRWA JFO).
5. **Luogo o paese di destinazione:**
 - A: Libano,
 - B: Israele,
 - C: Siria,
 - D: Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1), lotto C (5); lotto D (6).
8. **Quantitativo globale:** 1 463 t.
9. **Numero di lotti:** 4 (A: 323 t; B: 714 t; C: 155 t; D: 271 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (10) (11) (14):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).
Iscrizioni in lingua inglese.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: «UNRWA TO PALESTINE REFUGEES».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (7):** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).
12. **Stadio di fornitura:** — reso porto di sbarco — franco banchina (lotti A, B e C),
— reso destinazione (lotto D).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** lotto A: Beirut; lotto B: Ashdod; lotto C: Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** lotto D: UNRWA Warehouse, Amman, Jordan
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 6. 1992.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 6. 1992.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 12. 5. 1992, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19. 5. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 7 al 22. 6. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: 8. 7. 1992.

B. In caso di terza gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 26. 5. 1992, ore 12 ;
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 14 al 29. 6. 1992 ;
- c) data limite per la fornitura : 16. 7. 1992.

22. **Importo della garanzia di gara :** 15 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (*) :**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B

25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (*) :** Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 16. 4. 1992 fissata dal regolamento (CEE) n. 948/92 della Commissione (GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 5).

LOTTO E

1. **Azioni n. (1):** 59-66/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (12):** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, telex 626675 WFP I.
4. **Rappresentante del beneficiario (1):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (1):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 4 116 t.
9. **Numero di lotti:** 1 (8 partite: vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura(14):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.2 e V.A.3.
Azione 65/92: (14)
Iscrizioni in lingua francese (59-60/92), inglese (64-66/92) e portoghese (61-63/92).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (1):** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 30. 6. 1992.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 12. 5. 1992, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19. 5. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 7. 6 al 7. 7. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: —**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 5. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 14. 6 al 14. 7. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (1):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1):** Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 16. 4. 1992, fissata dal regolamento (CEE) n. 948/92 della Commissione (GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 5).

LOTTI F e G

1. **Azioni n. (1)**: da 1126/91 a 1128/91 (F) — 1129, 1130/91 (G).
2. **Programma**: 1991.
3. **Beneficiario (12) (13)**: Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest
4. **Rappresentante del beneficiario (14)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (15)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 283 t.
9. **Numero di lotti**: 2 (lotto F: 54 t; lotto G: 229 t).
10. **Condizionamento e marcatura (16) (17)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.2 e V.A.3.
Iscrizioni in lingua francese (1129-1130/91) e spagnola (1126-1128/91).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (18)**: zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dall'1 al 20. 6. 1992.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte**: 12. 5. 1992, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19. 5. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 7 al 27. 6. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: —**B. In caso di terza gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 5. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 14. 6 al 4. 7. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (19)**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (20)**: Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 16. 4. 1992, fissata dal regolamento (CEE) n. 948/92 della Commissione (GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 5).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato fitosanitario,
- certificato di origine.

- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05,
 - 236 33 04.

- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.

- (⁸) Su ogni singolo sacco occorre indicare la data di produzione e la data di scadenza.

- (⁹) Il certificato fitosanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.

- (¹⁰) Lotti A, B e C: Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod/Beirut/Lattakia, terminale per contenitori e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i contenitori.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

- (¹¹) Ashdod: la fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette; sulle navi non devono essere caricati più di 50 contenitori per settimana.

- (¹²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.

- (¹³) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:

M. de Keyser and Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16 — NL-3000 BK Rotterdam

- (¹⁴) Da spedire in contenitori di 20 piedi.

(¹³) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Acción nº Aktion nr. Maßnahme Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº	Inscripciones complementarias sobre el embalaje Yderligere påskrifter Ergänzende Aufschriften auf der Verpackung Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία Supplementary markings on the packaging Inscriptions complémentaires sur l'emballage Iscrizioni supplementari sull'imballaggio Bijkomende vermeldingen op de verpakking Inscrições complementares na embalagem
E	4 116	107	59/92	Algérie / 0415502 / Programme Alimentaire Mondial / Alger
		107	60/92	Algérie / 0415502 / Programme Alimentaire Mondial / Alger
		78	61/92	Moçambique / 0416402 / Programa Alimentar Mundial / Maputo
		215	62/92	Moçambique / 0416402 / Programa Alimentar Mundial / Beira
		207	63/92	Moçambique / 0416402 / Programa Alimentar Mundial / Beira em trânsito para Quelimane
		902	64/92	Kenya / 04961 / World Food Programme / Mombasa
		1 300	65/92	Ethiopia / 0485600 / World Food Programme / Djibouti in transit to Ethiopia
		1 200	66/92	Ethiopia / 0485600 / World Food Programme / Djibouti in transit to Ethiopia
F	54	18	1126/91	Perú / CAM / 912034 / Lima via Callao
		18	1127/91	Perú / CAM / 912035 / Lima via Callao
		18	1128/91	Perú / CAM / 912036 / Lima via Callao
G	229	180	1129/91	Haïti / Caritas N / 910358 / Port-au-Prince
		49	1130/91	Haïti / PROTOS / 911521 / Port-au-Prince

REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/92 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1992****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 627/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 13. 3. 1992, pag. 9.

ALLEGATO

Designazione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
[1]	[2]	[3]
Sigarette fabbricate a base di foglie di tossi- laggine e di foglie di menta piperita, non contenenti tabacco	2402 90 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 24 nonché dal testo dei codici NC 2402 e 2402 90 00 (vedi anche le note esplicative SA, voce 24.02)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1036/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1992

relativo alle modalità di trasferimento dei contributi comunitari concessi a progetti di ristrutturazione collettiva dei vigneti nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, e che modifica la decisione 81/525/CEE riguardante le domande di anticipo e di rimborso degli aiuti versati per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro delle operazioni collettive

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/91⁽²⁾, in particolare gli articoli 10, paragrafo 4 e 11 bis, paragrafo 2,

considerando che il Consiglio ha dato facoltà agli Stati membri di trasferire ad altri progetti il contributo comunitario accordato per progetti approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 458/80 che non potranno essere integralmente eseguiti entro il termine stabilito;

considerando che l'accertamento della mancata realizzazione totale o parziale di un progetto deve essere effettuato nel rispetto dei diritti acquisiti dal beneficiario iniziale;

considerando che devono beneficiare del trasferimento dei contributi previsti soltanto le operazioni di ristrutturazione che rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 458/80;

considerando che i trasferimenti dei contributi devono effettuarsi nelle condizioni che escludano il rischio di un superamento delle quote accordate dallo Stato membro nonché che si garantisca il rispetto dei diritti acquisiti dai beneficiari iniziali;

considerando che il presente regolamento ha per obiettivo di fissare le modalità di trasferimento dei contributi previsti dal regolamento (CEE) n. 596/91, è opportuno prevedere la sua attuazione alla data d'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che, in seguito alla facoltà loro accordata di trasferire contributi tra progetti, gli Stati membri devono apportare le necessarie modifiche e garantirne la gestione assicurandone anche la necessaria trasparenza e uniformità;

considerando che ciò implica altresì la modifica delle modalità di presentazione delle domande di rimborso ai sensi della decisione 81/525/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando che è quindi opportuno stabilire le modalità secondo le quali gli Stati membri informeranno periodicamente la Commissione delle modifiche apportate ai progetti;

considerando che è opportuno fissare un termine per l'esecuzione dell'insieme delle operazioni avviate conformemente al regolamento (CEE) n. 458/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possono beneficiare d'un trasferimento dagli Stati membri:

- i contributi che restano disponibili alla scadenza dei termini di realizzazione previsti dalle decisioni d'approvazione dei progetti;
- i contributi per i quali i beneficiari hanno rinunciato;
- i contributi che restano disponibili alla scadenza dell'ottavo anno che segue la decisione d'approvazione del progetto, se le superfici ristrutturate rappresentano alla stessa data meno del 70 % delle superfici inizialmente previste nello stesso progetto, a condizione di tutelare i diritti dei beneficiari fino alla scadenza del progetto.

Articolo 2

Gli Stati membri accertano che i contributi trasferiti siano destinati a operazioni di ristrutturazione:

- previste per progetti approvati dalla Commissione e per superfici complementari agli ettari già approvati, e
- che rispettano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 458/80.

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 18. 7. 1981, pag. 11.

Articolo 3

I premi versati rimangono acquisiti dai beneficiari dei progetti approvati dalla Commissione, a condizione che il versamento abbia riguardato ettari per i quali sono state portate a termine le operazioni di ristrutturazione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 458/80.

Articolo 4

Le decisioni di proroga del termine di esecuzione di cui all'articolo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 458/80 sono prese dagli Stati membri.

Questi ultimi comunicano ogni anno alla Commissione le decisioni di trasferimento e di modifica prese durante l'anno (in particolare le decisioni riferite al paragrafo 1) compilando la tabella dell'allegato I. Quest'ultima viene trasmessa insieme all'atto della presentazione delle domande di rimborso.

Articolo 5

La sovvenzione del FEAOG, sezione orientamento, relativa alle spese sostenute dagli Stati membri interviene nel limite della quota approvata inizialmente e nelle condi-

zioni previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 458/80.

Articolo 6

L'allegato II della decisione 81/525/CEE, relativo alle domande di anticipo e di rimborso dei premi versati per la ristrutturazione di vigneti nel quadro di operazioni collettive, è sostituita dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Le operazioni intraprese nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 devono essere terminate entro il 31 dicembre 1998.

Le domande di rimborso per operazioni di ristrutturazione devono essere presentate al FEAOG, sezione orientamento, entro il 1° luglio 1999.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 14 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO II

Domanda di rimborso delle spese effettuate nel corso dell'anno 19... nell'ambito del regolamento (CEE) n. 458/80 relativo alla ristrutturazione del vigneto nel quadro di operazioni collettive

Unità amministrativa	Numero di progetti	Superficie sottoposta a reimpianto (in ha, a, ca) [di cui nuovo impianto (*)]						Importo dei premi versati dallo Stato membro		
		per v.q.p.r.d. dopo estrazione dei vigneti			in vini da tavola (*)	Categoria (*)	Totale	Totale	di cui imputabili	
		di v.q.p.r.d. che hanno prodotto		Categoria (*)						
		v.q.p.r.d.	vini da tavola		di vini da tavola					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Totale										

(*) Eventualmente, indicare tra parentesi sotto ciascuna delle superfici interessate la superficie del nuovo impianto in ha, a, ca.

(*) Indicare in allegato la superficie totale di nuovi impianti o reimpianti situati in territori viticoli che, dopo esecuzione del progetto, hanno meno di due ettari ristrutturati.

(*) Nelle colonne 6 e 8 indicare a quali categorie appartengono, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, le superfici sottoposte ai reimpianti o nuovo impianto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1992

relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali a favore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono cominciate nella Comunità nel 1978 e da allora sono proseguite essendosi rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari degli Stati membri; che è pertanto opportuno continuare a realizzare tali azioni invitando nuovamente le organizzazioni debitamente qualificate a proporre programmi d'azione particolareggiati, che saranno da esse eseguiti;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che si deve provvedere in particolare alla promozione dei prodotti lattiero-caseari della Comunità; che, a tal fine, occorre rispettare gli orientamenti indicati dalla Commissione nella comunicazione 86/C 272/03, relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽³⁾; che, più particolarmente, occorre che le attività di questi operatori nel loro insieme non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino anche la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia è necessario apportare talune modifiche alle disposizioni dei regolamenti precedenti;

considerando che, per garantire il rispetto del termine per la presentazione della relazione da parte del contraente, è

necessario prevedere una trattenuta sui fondi comunitari assegnati, nel caso in cui detto termine venga superato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono finanziate, in parte, talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.
2. Per azioni ai sensi del paragrafo 1 si intende qualsiasi azione pubblicitaria e promozionale selezionata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5.
3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
4. Il termine per l'esecuzione di cui al paragrafo 3 non esclude che:
 - a) successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo competente e provi la propria impossibilità di rispettare il termine inizialmente stabilito a causa di circostanze straordinarie a lui non imputabili; la proroga non può superare sei mesi;
 - b) le azioni di cui al paragrafo 2, realizzate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, possano fruire del contributo comunitario.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1:
 - a) sono proposte da organizzazioni che posseggono un'esperienza pluriennale sulla promozione del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché le qualifiche necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta e che possono garantire il buon esito dei lavori;
 - b) sono eseguite dall'organizzazione proponente. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltatori, la proposta contiene una domanda di deroga debitamente motivata.

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23.⁽³⁾ GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 3.

2. Queste azioni devono:

- utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa;
- tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità;
- avere carattere generale e non essere orientate in funzione di marchi o di ditte specifiche;
- promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità;
- non sostituirsi ad azioni analoghe, ma eventualmente ampliarle.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

3. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 %.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non si tiene conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni di cui trattasi.

5. Le spese generali connesse alle azioni di cui all'articolo 1 sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato e fino ad un massimo di 10 000 ecu.

Articolo 3

1. Gli interessati trasmettono all'autorità competente designata dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, in prosieguo denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni corredate di una sintesi dalla quale emergano gli elementi essenziali delle azioni proposte.

Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'interessato, quest'ultimo invia copia della sua proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri.

Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1° giugno 1992. In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è nulla.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate in allegato.

Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
- b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con la loro motivazione e descrizione particolareggiata, l'indi-

cazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi eventualmente partecipanti all'esecuzione dell'azione;

- c) una descrizione dettagliata della strategia relativa al programma nel suo complesso;
- d) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso in ecu, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento;
- e) le modalità di pagamento prescelte per il finanziamento comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), b) o c);
- f) l'ultima relazione disponibile sull'attività, ove non già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto se accompagnata da una dichiarazione scritta con la quale l'interessato si impegna ad osservare le disposizioni del presente regolamento ed i criteri di gestione stabiliti dai servizi della Commissione e trasmessi agli interessati dall'organismo competente. Detti criteri di gestione sono allegati al contratto, di cui formano parte integrante.

Articolo 5

1. Anteriormente al 1° luglio 1992, l'organismo competente compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta, eventualmente corredata di documenti complementari e di un parere motivato indicante fra l'altro se la proposta stessa è conforme alle pertinenti disposizioni regolamentari.

L'organismo competente esamina su base bilaterale assieme ai servizi della Commissione e ad un gruppo di esperti composto di specialisti nel campo delle tecniche di mercato, della pubblicità e delle tecniche di commercializzazione del latte, le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi.

Previo audizione degli ambienti economici interessati ed esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽¹⁾, la Commissione compila al più presto l'elenco delle proposte selezionate per un finanziamento e fissa il termine ultimo entro il quale gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle azioni prescelte. I contratti sono redatti in almeno tanti esemplari quanti sono i firmatari e vengono sottoscritti dagli interessati e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

2. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta o alla sua offerta.

Articolo 6

1. I contratti recano le disposizioni di cui all'articolo 4 o vi fanno riferimento e completano, eventualmente, tali disposizioni con condizioni supplementari.

2. L'organismo competente:

- a) trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione;
- b) vigila sull'osservanza delle disposizioni del contratto, segnatamente procedendo ai seguenti accertamenti:
 - controlli amministrativi e contabili per verificare le spese sostenute e l'osservanza delle disposizioni sul finanziamento;
 - controlli intesi a verificare la conformità dell'esecuzione delle azioni alle disposizioni del contratto;
 - altri controlli sul posto, in caso di necessità.

Durante il periodo di validità del contratto devono essere effettuate almeno due ispezioni presso ciascun contraente.

Articolo 7

1. Il pagamento viene effettuato secondo la scelta precisata dall'interessato nella proposta o nell'offerta:

- a) o un solo acconto, pari al 60 % del contributo comunitario, nel termine di sei settimane dal giorno della sottoscrizione del contratto; ovvero
- b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario, ad intervalli di due mesi: il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla sottoscrizione del contratto; ovvero
- c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario, nel termine di sei settimane dal giorno della sottoscrizione del contratto. Questa forma di pagamento può essere convenuta soltanto per le azioni la cui completa esecuzione avvenga nel termine massimo di due mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può:

- dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora si accertino, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), irregolarità nell'esecuzione delle azioni interessate o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato procederà realmente alle spese previste;

- anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese in una data che risulti di molto anteriore a quella prevista per il pagamento.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione, presso l'organismo competente, di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo sono subordinati alle seguenti condizioni:

- a) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione e all'organismo competente, i quali verificano le indicazioni in essa contenute;
- b) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto le obbligazioni contrattuali;
- c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

Tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate cauzioni per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario maggiorato del 10 %.

4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Entro quattro mesi dal termine finale stabilito nel contratto per l'esecuzione delle azioni, ogni interessato incaricato di un'azione prevista dal presente regolamento sottopone alla Commissione e all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. Se la relazione è presentata dopo il termine di quattro mesi, viene trattenuto il 10 % del contributo comunitario per ciascun mese iniziato dopo la scadenza di detto termine.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Conformemente all'articolo 3, gli interessati sono informati che le proposte sono da indirizzare nei termini prescritti, ai seguenti organismi competenti, in 1 originale e 5 copie, a mezzo raccomandata o recapitata a mano contro ricevuta :

Stato membro	Organismo competente
Belgio	Office national du lait et de ses dérivés Rue Froissart 95-99 B-1040 Bruxelles
Danimarca	EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 København K
Germania	Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main
Grecia	Direction for the management of agricultural products (DIDAGEP) 241 Acharnon Street 104-46 Athens (Greece)
Francia	Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) 2, rue St. Charles F-75740 Paris Cedex 15
Irlanda	Department of Agriculture and Food Milk Policy Division Floor 1 East Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2
Italia	Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) via Palestro 81 I-00198 Roma
Lussemburgo	Administration des Services techniques de l'agriculture 16, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Paesi Bassi	Produktschap voor Zuivel, Sir Winston Churchilllaan 275 NL-2288 EA Rijswijk (ZH)
Regno Unito	Intervention Board for Agricultural Produce Livestock Products Division Fountain House Queen's Walk GB-Reading, Berks RG1 7QW

Stato membro	Organismo competente
Spagna	Secretaría General de Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel 1 E-28014 Madrid
Portogallo	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2º P-1000 Lisboa

REGOLAMENTO (CEE) N. 1038/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1992

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90⁽³⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni due mesi ;

considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dal 30 marzo al 2 aprile 1992 in Portogallo hanno portato all'esaurimento della frazione del massimale indicativo applicabile nel secondo bimestre del 1992 per le carni bovine fresche e refrigerate ;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conserva-

tive con i regolamenti (CEE) n. 907/92⁽⁴⁾; che occorre adottare misure definitive ; che, alla luce della situazione del mercato, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo ;

considerando che, per evitare turbative di mercato, è necessario sospendere in via definitiva il rilascio di titoli MCS, conformemente alle misure definitive contemplate dall'articolo 252, paragrafo 3 dell'atto di adesione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino al 30 aprile 1992, il rilascio di titoli MCS è sospeso per le carni bovine fresche e refrigerate.
2. Possono essere presentate nuove domande di titoli a partire dal 20 aprile 1992.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1992

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,considerando che il regolamento (CEE) n. 964/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3411/91⁽⁴⁾, ha classificato alcuni funghi della specie *Agaricus* conservati temporaneamente nel codice NC 2003 10 10 in quanto sono completamente cotti; che questi funghi destinati all'approvvigionamento dell'industria conserviera hanno una notevole importanza economica; che è quindi opportuno creare delle sottovoci specifiche; che si può al tempo stesso sopprimere la nota complementare 2 del capitolo 20 della nomenclatura combinata che definisce i funghi coltivati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*La nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ è modificata come segue:

- 1) La nota complementare 2 dell'articolo 20 è soppressa. Le note complementari da 3 a 7 diventano rispettivamente le note complementari da 2 a 6.
- 2) Le voci 0711 e 2003 della nomenclatura combinata sono modificate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Le modifiche delle sottovoci della nomenclatura combinata prevista dal presente regolamento si applicano in quanto suddivisioni della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 11. 1991, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati :			
0711 10 00 a 0711 90 30	} immutati			
	-- -- Funghi			
0711 90 40 ⁽¹⁾	-- -- -- della specie <i>Agaricus spp.</i> :	12	—	—
0711 90 60 ⁽²⁾	-- -- -- altri	12	—	—
0711 90 70	} immutati			
0711 90 90				
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico :			
2003 10	-- Funghi :			
2003 10 20 ⁽³⁾	-- -- della specie <i>Agaricus spp.</i> :			
	-- -- -- conservati temporaneamente, completamente cotti	23 ⁽⁴⁾	—	—
2003 10 30 ⁽⁵⁾	-- -- -- altri	23 ⁽⁵⁾	—	—
2003 10 80 ⁽⁶⁾	-- -- altri	23	—	—
2003 20 00	immutato			

⁽¹⁾ Codice Taric per il 1992: 0711 90 50 * 20.⁽²⁾ Codice Taric per il 1992: 0711 90 50 * 82 e * 89.⁽³⁾ Oltre al dazio, in talune condizioni è prevista l'applicazione di un importo supplementare.⁽⁴⁾ Codice Taric per il 1992: 2003 10 10 * 31 e * 81.⁽⁵⁾ Codice Taric per il 1992: 2003 10 10 * 39 e * 89.⁽⁶⁾ Codice Taric per il 1992: 2003 10 10 * 90 e 2003 10 90 * 00.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1040/92 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1992
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2880/91 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 959/92 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2880/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 72,066 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1041/92 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1992****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 366/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 366/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 aprile 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	37,11 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,11 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,11 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,11 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,28
1701 99 10	44,28
1701 99 90	44,28 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1042/92 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1992****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 455/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 765/92 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 455/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 28. 3. 1992, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 4 al 10 maggio 1992	Settimana n. 19 dall'11 al 17 maggio 1992	Settimana n. 20 dal 18 al 24 maggio 1992	Settimana n. 21 dal 25 al 31 maggio 1992
0104 10 90 (1)	95,565	93,713	90,719	87,730
0104 20 90 (1)	95,565	93,713	90,719	87,730
0204 10 00 (2)	203,330	199,390	193,020	186,660
0204 21 00 (2)	203,330	199,390	193,020	186,660
0204 22 10 (2)	142,331	139,573	135,114	130,662
0204 22 30 (2)	223,663	219,329	212,322	205,326
0204 22 50 (2)	264,329	259,207	250,926	242,658
0204 22 90 (2)	264,329	259,207	250,926	242,658
0204 23 00 (2)	370,061	362,890	351,296	339,721
0204 50 11 (2)	203,330	199,390	193,020	186,660
0204 50 13 (2)	142,331	139,573	135,114	130,662
0204 50 15 (2)	223,663	219,329	212,322	205,326
0204 50 19 (2)	264,329	259,207	250,926	242,658
0204 50 31 (2)	264,329	259,207	250,926	242,658
0204 50 39 (2)	370,061	362,890	351,296	339,721
0210 90 11 (2)	264,329	259,207	250,926	242,658
0210 90 19 (2)	370,061	362,890	351,296	339,721

(1) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 1373/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 1249/90, (CEE) n. 1580/90 e (CEE) n. 2085/90 della Commissione.

(2) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

(3) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

(4) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1043/92 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1992****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 456/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 766/92 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 456/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.
⁽³⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 37.
⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 28. 3. 1992, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 4 al 10 maggio 1992	Settimana n. 19 dall'11 al 17 maggio 1992	Settimana n. 20 dal 18 al 24 maggio 1992	Settimana n. 21 dal 25 al 31 maggio 1992
0204 30 00	199,998	197,043	192,265	187,495
0204 41 00	199,998	197,043	192,265	187,495
0204 42 10	139,999	137,930	134,586	131,247
0204 42 30	219,998	216,747	211,492	206,245
0204 42 50	259,997	256,156	249,945	243,744
0204 42 90	259,997	256,156	249,945	243,744
0204 43 00	363,996	358,618	349,922	341,241
0204 50 51	199,998	197,043	192,265	187,495
0204 50 53	139,999	137,930	134,586	131,247
0204 50 55	219,998	216,747	211,492	206,245
0204 50 59	259,997	256,156	249,945	243,744
0204 50 71	259,997	256,156	249,945	243,744
0204 50 79	363,996	358,618	349,922	341,241

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1044/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1992

che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione ;considerando che il regolamento (CEE) n. 983/92 della Commissione⁽³⁾ ha istituito un importo correttore da

riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è modificato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento ; che, se si tiene conto di tali condizioni, occorre modificare l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di 2,17 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 983/92 è sostituito dall'importo di 8,78 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 39.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/30/CEE DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1992

relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su una base consolidata degli enti creditizi⁽³⁾, aveva posto le basi necessarie per l'instaurazione di una vigilanza su una base consolidata degli enti creditizi; che a seguito del suo recepimento nell'ordinamento degli Stati membri il principio della vigilanza su una base consolidata si applica ormai in tutta la Comunità;

considerando che la vigilanza su una base consolidata, per essere effettiva, deve potersi applicare a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio; che le autorità competenti devono disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza;

considerando che per quanto riguarda i gruppi le cui attività sono diversificate e la cui impresa madre controlla almeno un ente creditizio, (impresa figlia), le autorità competenti devono essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi; che, in attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente diret-

tiva; che le autorità competenti devono disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti; che è necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie;

considerando che possono rivelarsi particolarmente utili norme che limitano i rischi assunti da un ente creditizio nei confronti della società di partecipazione mista di cui è impresa figlia nonché nei confronti delle altre filiazioni di detta società di partecipazione mista; che, tuttavia, appare preferibile disciplinare la questione in maniera più globale, nel quadro di una futura direttiva sui limiti dei grandi fidi;

considerando che gli Stati membri possono altresì rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente; che le autorità competenti dispongono al riguardo dei poteri, di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera c) della prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁽⁴⁾, agli articoli 5 e 11 della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁽⁵⁾, per garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi;

⁽¹⁾ GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 106, e GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽²⁾ GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

considerando che gli Stati membri possono anche instaurare la vigilanza, secondo tecniche idonee, di gruppi la cui struttura esulerebbe dall'ambito di applicazione della presente direttiva; che sarà opportuno provvedere a completare le disposizioni della presente direttiva onde disciplinare tali strutture nell'ipotesi di una loro generalizzazione;

considerando che la vigilanza su una base consolidata deve inglobare tutte le attività definite nell'allegato della direttiva 89/646/CEE; che, pertanto, tutte le imprese che esercitano tali attività devono essere incluse nella vigilanza su una base consolidata; che, di conseguenza, la definizione degli enti finanziari figurante nella direttiva 83/350/CEE deve essere ampliata in modo da comprendere anche tali attività;

considerando che, per quanto riguarda il consolidamento degli enti finanziari la cui attività è particolarmente esposta a rischi di mercato e che sono soggetti a regole particolari di vigilanza, il coordinamento dei metodi per la vigilanza su base consolidata dei rischi di mercato è possibile nell'ambito di un'armonizzazione comunitaria dell'adeguatezza dei fondi propri delle imprese d'investimento e degli enti creditizi, la quale ha formato oggetto di una proposta di direttiva da parte della Commissione; che tale armonizzazione riguarda fra l'altro le condizioni secondo cui potrebbero essere compensate posizioni di tipo opposto adottate nel gruppo nonché il caso in cui tali imprese sono soggette a norme di vigilanza proprie quanto alla loro stabilità finanziaria; che ciò implica che, finché la futura direttiva relativa all'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato non sarà stata messa in applicazione, le autorità competenti includeranno nella vigilanza su base consolidata gli enti finanziari che si espongono particolarmente a rischi di mercato, secondo metodi che esse avranno stabilito tenendo conto della natura particolare dei rischi in questione;

considerando che, dopo l'adozione della direttiva 88/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari⁽¹⁾, la quale ha stabilito, insieme alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati⁽²⁾, le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi, è ormai possibile precisare maggiormente i metodi da utilizzare nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata;

considerando che la presente direttiva corrisponde perfettamente agli obiettivi definiti dall'atto unico europeo; che essa, in particolare, consentirà di applicare in maniera omogenea in tutta la Comunità le norme prudenziali che sono stabilite in altri atti comunitari e che devono essere rispettate su una base consolidata; che la presente direttiva è particolarmente necessaria ai fini di una corretta

applicazione della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, relativa ai fondi propri degli enti creditizi⁽³⁾;

considerando che la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi deve avere lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario;

considerando che è opportuno che vengano stipulati, su base di reciprocità, accordi tra la Comunità ed i paesi terzi onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica la più ampia possibile;

considerando che a motivo dell'importanza delle modifiche da apportare alla direttiva 83/350/CEE è opportuno che la presente direttiva si sostituisca integralmente ad essa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- *ente creditizio*: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE e tutte le imprese private e pubbliche che rispondono alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE e che sono state autorizzate in un paese terzo;
- *ente finanziario*: un'impresa, diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più attività figuranti ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE;
- *società di partecipazione finanziaria*: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, uno o più enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio;
- *società di partecipazione mista*: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;
- *impresa di servizi bancari ausiliari*: un'impresa la cui attività principale consiste nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;
- *partecipazione*: il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di una società;

⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

⁽³⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

- *impresa madre*: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della settima direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
- *impresa figlia*: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante: l'impresa figlia di una impresa madre è considerata tale anche rispetto all'impresa madre capogruppo;
- *autorità competenti*: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo degli enti creditizi.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica agli enti creditizi che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.

Gli enti esclusi a titolo permanente a norma dell'articolo 2 della direttiva 77/780/CEE, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

1. Ogni ente creditizio che ha come imprese figlia un ente creditizio o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detti enti, è sottoposto a vigilanza, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 5, sulla base della propria situazione finanziaria consolidata. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6.
2. Ogni ente creditizio, la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria, è sottoposto, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 5, ad una vigilanza sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6. Il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.

3. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 4 possono rinunciare, in casi individuali, ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, che è un'impresa figlia o in cui è detenuta una partecipazione:

- se l'impresa da includere è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
- se l'impresa da includere nel consolidamento presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'ente creditizio o dell'ente finanziario in cui si ha la partecipazione rappresenta meno del più basso dei due importi seguenti: ecu 10 milioni oppure 1% del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione; più imprese che soddisfino i criteri sopra enunciati devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo sopra descritto; oppure
- se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa da includere sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

4. Se le autorità competenti di uno Stato membro non includono un ente creditizio, che è una impresa figlia, nella vigilanza su una base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti nel paragrafo 3, secondo e terzo trattino le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (impresa figlia) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio.

5. La vigilanza sulla solvibilità, sull'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato e il controllo dei grandi fidi, quali sono disciplinati dai relativi atti comunitari in vigore, vengono esercitati su base consolidata conformemente alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano i provvedimenti, se del caso, necessari per l'inclusione delle società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su una base consolidata, conformemente al paragrafo 2.

Il rispetto dei limiti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/646/CEE forma oggetto di vigilanza e controllo in base alla situazione finanziaria consolidata o subconsolidata dell'ente creditizio.

6. Le autorità competenti prescrivono, nel complesso delle imprese incluse nella sfera di vigilanza su una base consolidata a cui è soggetto un ente creditizio in applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'istituzione di adeguati procedimenti di controllo interno per la produzione di informa-

zioni utili per l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

7. Fatte salve disposizioni specifiche contenute in altre direttive, gli Stati membri possono non applicare su una base subconsolidata o individuale le norme del paragrafo 5 agli enti creditizi che, in qualità di imprese madri, sono sottoposti ad una vigilanza su una base consolidata, nonché a ogni impresa figlia di tali enti creditizi che dipende dalla loro autorizzazione e vigilanza ed è inclusa nella vigilanza su una base consolidata dell'ente creditizio che è l'impresa madre. La stessa facoltà di esonero è ammessa allorché l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi ed in particolare alle norme di cui al paragrafo 5.

In entrambi i casi sopra indicati devono essere adottati provvedimenti per garantire la ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario.

Se le autorità competenti applicano tali norme su una base individuale, esse possono, per il calcolo dei fondi propri, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma della direttiva 89/299/CEE.

8. Quando un ente creditizio, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme del paragrafo 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.

9. Nonostante il disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad un'impresa figlia di un'impresa madre, ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre e che esercitano la vigilanza su di essa. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato consultivo bancario.

10. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su una base consolidata possano chiedere alle imprese figlie di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 6. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e verifica delle informazioni, previste in tale articolo.

Articolo 4

Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata

1. Se l'impresa madre è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti

che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CE.

2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

Tuttavia, quando la stessa società di partecipazione finanziaria è l'impresa madre di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.

Qualora nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria non vi sia un ente creditizio costituito da un'impresa figlia autorizzata, le autorità competenti degli Stati membri interessati (comprese quelle dello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria) si concertano allo scopo di designare, di comune accordo, le autorità che eserciteranno la vigilanza su base consolidata. In mancanza di accordo, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato; a parità di totali di bilancio, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che per prime hanno rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

3. Le autorità competenti interessate possono derogare, di comune accordo, alle regole di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.

4. Gli accordi di cui al paragrafo 2, terzo comma e al paragrafo 3 prevedono le misure concrete di cooperazione e di trasmissione delle informazioni idonee al conseguimento degli scopi della presente direttiva.

5. Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

Articolo 5

Forma e portata del consolidamento

1. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata devono esigere, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da imprese figlie dell'impresa madre.

Tuttavia, può essere prescritto il consolidamento proporzionale quando, secondo le autorità competenti, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, a motivo della responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci deve essere chiaramente stabilita, ove necessario a mezzo di impegni espressamente sottoscritti.

2. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata devono, ai fini della vigilanza, esigere il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

3. In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

- se un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;
- se due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie;
- se due o più enti creditizi o enti finanziari hanno organi di amministrazione, direzione o vigilanza composti in maggioranza dalle stesse persone.

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

5. Allorché la vigilanza su una base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, le imprese di servizi bancari ausiliari sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

Articolo 6

Informazioni da parte di società di partecipazione miste e loro imprese figlie

1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue imprese figlie, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi costituiti da imprese figlie, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi costituiti da imprese figlie.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro imprese figlie. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio costituito da un'impresa figlia, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 7.

Articolo 7

Provvedimenti destinati ad agevolare l'applicazione della presente direttiva

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su una base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro imprese figlie, o alle imprese figlie contemplate all'articolo 3, paragrafo 10, di scambiarsi le informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente alla presente direttiva.

2. Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue imprese figlie sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su una base consolidata in forza dell'articolo 4, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su una base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi bancari ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all'articolo 6, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative imprese figlie che non sono enti creditizi, o sulle imprese figlie contemplate all'articolo 3, paragrafo 10.

4. Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità a cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

5. Le informazioni ricevute in virtù delle disposizioni della presente direttiva ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti da questa previsti, sono coperti dal segreto d'ufficio definito all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE.

6. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su una base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

7. Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi bancari ausiliari, una società di partecipazione mista, un'impresa figlia di cui all'articolo 6 o un'impresa figlia di cui all'articolo 3, paragrafo 10, situata in un altro Stato membro, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità richiedenti ovvero ad un revisore o ad un esperto.

8. Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prese in applicazione della presente direttiva, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché le sanzioni o i provvedimenti menzionati permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.

Articolo 8

Paesi terzi

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su una base consolidata:

— agli enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo e

— agli enti creditizi situati in un paese terzo e il cui ente creditizio o società di partecipazione finanziaria che ne costituisce l'impresa madre abbia sede nella Comunità.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità:

— da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti;

— dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti.

3. La commissione esamina con il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE il risultato di tali negoziati e la situazione che ne deriva.

*Articolo 9***Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, e finché non sarà stata messa in applicazione la futura direttiva relativa all'adeguatezza patrimoniale rispetto ai rischi di mercato, le autorità competenti includeranno nella vigilanza su base consolidata gli enti finanziari che si espongono principalmente a rischi di mercato, secondo metodi che esse avranno stabilito tenendo conto della natura specifica dei rischi in questione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

1. La direttiva 83/350/CEE è abrogata, con effetto al 1° gennaio 1993.

2. Nelle disposizioni che seguono, la menzione « direttiva 83/350/CEE » è sostituita da « direttiva 92/30/CEE » :

— all'articolo 5 della direttiva 89/299/CEE ;

— all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino della direttiva 89/646/CEE ;

— all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 89/647/CEE.

3. All'articolo 1, punto 5) della direttiva 89/646/CEE ed all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 89/647/CEE la definizione della nozione « autorità competenti » è sostituita dalla definizione seguente :

« le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo degli enti creditizi ».

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João PINHEIRO

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) 691/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 74 del 20 marzo 1992)

Pagina 34, nella tabella in allegato, colonna «Portugal»:

— codice NC 0202 20 30:

anziché: « 25 663,13 »,

leggi: « 26 073,85 »;

— codice NC 0202 20 50:

anziché: « 40 098,74 »,

leggi: « 40 740,49 »;

— codice NC 0202 30 90:

anziché: « 55 115,48 »,

leggi: « 55 757,22 ».
